ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.	
Viale Mameli, 10 - GROSSETO	
Schema di Contratto	
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE	
INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA, UTILIZZATE	
PER LA GESTIONE DEL SII NELLA CONFERENZA TERRITORIALE N. 6	
OMBRONE ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO DI TRE LOTTI	
FUNZIONALI. Tender 2966 - Rdo amm.va 4416- (4417 - 4418 -	
4419).	
Lotto x - xxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO xxxx	
Affidato a: xxxxxxxxxxx (C.F.: XXXXXX/P.IVA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
TRA	
1) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. (di seguito denominata anche	
"Stazione Appaltante" e abbreviato AdF), con sede legale in Grosseto, Via	
Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma	
e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico	
Amministrativo: GR - 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona	
dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre	
1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in	
virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;	
E	
2) l'Impresa xxxxxxxxxxxx (di seguito denominata anche	
"Appaltatore"), con sede legale in xxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxx Comune	
di xxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle	
Pagina 1 di 18	

Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,	
Rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx (xx), il	
xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale.	
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,	
mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.	
18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione	
dell'ultima firma digitale sul contratto.	
PREMESSO CHE	
- con Relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart n. 20379796,	
l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora SPA ha approvato la	
copertura economica per l'espletamento della gara relativa "lavori di	
manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture	
dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella	
Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di	
tre lotti funzionali, Lotto 2 - Costa Centro, Lotto 3 - Costa Sud, Lotto	
7 - Siena Est per un importo complessivo dell'affidamento: € 5.500.000,00	
€ 412.500,00 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
- con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha	
autorizzato ad esperire procedura negoziata, in ottemperanza all'art. 3 del	
Regolamento AdF per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di	
importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del	
D.lgs. 36/2023 Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con	
delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187.	

Pagina 2 di 18

Il criterio di selezione dell'offerta quello del MINOR PREZZO.	
Questa SA in applicazione dell'art 11 del sopra richiamato Regolamento	
procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano	
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata	
in caso di offerte ammesse pari o superiore a 5, in applicazione dell'art. 54,	
comma 1 del D. Lgs n. 36/2023.	
Importo dei lotti:	
Lotto 3 - Costa Sud pari ad un importo totale € 2.300.000,00 di cui €	
172.500,00 per oneri inerenti alla sicurezza;	
Lotto 5 – Montagna Est pari ad un importo totale € 1.400.000,00 di cui €	
105.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza;	
Lotto 7 - Siena Est pari ad un importo totale € 1.800.000,00 di cui €	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza;	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza;	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	
135.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza; CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'OPERA come definite nell'allegato	

			CATEGORIE	DI CUI : LOT		GONO I
RDO	Lotto	Denominazione	PREVALE	NTE	SCORPOR	ABILE
4417	- Costa Centro	Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro. Lotto 2 - Costa Centro	2.100.000,00 €	OG6 in classe IV°	200.000,00 €	OG3 in classe I°
4419	– Costa ud	Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro. Lotto 3 - Costa Sud	1.250.000,00 €	OG6 in classe III°bis	150.000,00 €	OG3 in classe I°
4418	– Siena st	Manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro. Lotto 7 - Siena Est	1.640.000,00 €	OG6 in classe III°bis (*)	160.000,00 €	OG3 in classe I°
in tabella	a CATEGO	DRIA SCORPORABILE vie, linee tranviarie,		de, a	utostrade,	pont
tabella		relative opere complem 7 Importo > di € 150.0				
ogni sing Per il lo singolo l	tto 3	tto Importo = a € 150.000),00 > 10%	o dell'i	mporto to	tale d

L'appalto avrà luogo nei Comuni ricadenti nelle Province di Grosseto e Siena	
gestiti da Adf di seguito riportati elencati all'Art 12 del CSA a cui si rimanda	
integralmente:	
Lotto 2 – Costa Centro Comuni: Grosseto, Castiglione della Pescaia, Magliano	
in Toscana.	
Lotto 3 – Costa Sud Comuni: Monte Argentario, Orbetello, Capalbio, Isola	
del Giglio, Scansano.	
Lotto 7 - Siena Est Comuni: Murlo, Buonconvento, Monteroni d'Arbia,	
Montalcino, Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole	
in Chianti, Radda in Chianti, Rapolano Terme	
Si è proceduto, ad indire la presente procedura negoziata in ottemperanza	
all' art.168 comma 6 D. Lgs.36/2023 invitando per la tipologia di oggetto dei	
lavori della presente procedura, le imprese iscritte e qualificate in categoria	
prevalente del presente appalto secondo il suddetto Regolamento.	
Ai fine dell'efficienza delle prestazioni ai sensi dell'art. 58 comma 4 del D. Igs	
n. 36/2023 l'impresa aggiudicataria di un lotto sarà automaticamente	
esclusa dalla procedura per l'assegnazione dei restanti successivi lotti	
(successivi in ordine di apertura).	
- in data xxxxx si è proceduto a indire gara di appalto Tender 2966 – Rdo	
amm.va 4416- (4417 – 4418 – 4419) sulla piattaforma di e-procurement	
Jaggaer di Acquedotto del Fiora S.p.A.;	
- la procedura di gara è stata espletata in data xxxxxxxx ed accertata la	
correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a proporre proposta di	
aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023 a favore	
Pagina 5 di 18	
ragina 5 dr 10	

relativamente al lotto xxxx - xxx RDO xxxx CIG xxxx dell'Impresa	
xxxxxxxxxx, la quale ha presentato offerta, agli atti della Stazione	
Appaltante, offrendo un ribasso percentuale pari al xx,xx% sull'EPU posto	
a base di gara;	
Come specificato a pag 2 e 3 della lettera di invito il contratto derivante dalla	
presente procedura sarà stipulato a misura ed il ribasso unico percentuale	
offerto sarà applicato ai prezzi unitari dell'EPU posto base di gara.	
- L'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei	
requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla	
documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti	
dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI	
OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxx	
- con Determinazione Prot. n. xxxxxxxxx del xxxxxxxxx	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto; - l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto; l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto; - l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata CSA), e gli elaborati amministrativi e grafici e lo schema di contratto e tutta	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto nei confronti dell'impresa xxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023; - dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto; - l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compresi il Capitolato Speciale d'appalto (o in forma abbreviata CSA), e gli elaborati amministrativi e grafici e lo schema di contratto e tutta la documentazione di gara, definiscono in modo adeguato e completo	

Pagina 6 di 18

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse per la	
formulazione dell'offerta;	
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente	
atto, ne forma parte integrante e sostanziale.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., come sopra rappresentato, affida	
all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.	
Art. 1 – Oggetto	
L'appalto ha per oggetto i "lavori di manutenzione delle reti, degli	
L'appalto ha per oggetto i "lavori di manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa,	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa,	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXXX - RDO XXXX	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: Lettera di invito;	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: Lettera di invito; Offerta economica;	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: Lettera di invito; Offerta economica; Schema di Contratto	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: - Lettera di invito; - Offerta economica; - Schema di Contratto - Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto COSTA CENTRO	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: Lettera di invito; Offerta economica; Schema di Contratto Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto COSTA CENTRO Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto COSTA SUD	
impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora spa, utilizzate per la gestione del SII nella Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone Accordo Quadro, suddiviso di tre lotti funzionali Lotto x - xxxxxxxxxxxx CIG XXXXXXX - RDO XXXX Art. 2 - Condizioni e Documenti L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti: Lettera di invito; Offerta economica; Schema di Contratto Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto COSTA CENTRO Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto COSTA SUD	

- Elaborato 1.2 Particolari costruttivi, sezioni tipo e schemi di misurazione	
lavori	
- Elaborato 1.3 Specifiche dei materiali	
- Elaborato 1.4 Livelli di servizio e penalità	
- Elaborato 1.5 Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale	
e test funzionali all'avvio	
- Elaborato 1.6 Disciplinare per redazione elaborati	
- Elaborato 2.1 Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere	
compiute	
- Elaborato 2.2 Elenco Prezzi Sicurezza	
- Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento COSTA CENTRO	
- Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento COSTA SUD	
- Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento SIENA EST	
- Elaborato 3.2 Stima costi sicurezza COSTA CENTRO	
- Elaborato 3.2 Stima costi sicurezza COSTA SUD	
- Elaborato 3.2 Stima costi sicurezza SIENA EST	
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché	
non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le	
disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate	
dall'APPALTATORE.	
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice	
Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità	
competenti.	

Art. 3 – Durata del contratto	
La durata del Contratto sarà di 420 giorni naturali e consecutivi per i lotti 2	
Costa Centro e 7 Siena Est e di 295 giorni naturali e consecutivi per il lotto	
3 Costa Sud, a partire dalla data del verbale di consegna delle attività	
contrattuali di cui all'Art. 13 del CSA per ogni lotto e comunque fino al	
raggiungimento dell'importo contrattuale.	
Qualora alla scadenza temporale del Contratto non sia esaurito l'importo	
massimo complessivo di cui sopra, la Committente, a suo insindacabile	
giudizio potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento	
dell'importo massimo e per un periodo, comunque, non superiore ai 12	
(dodici) mesi.	
La durata del Contratto è calcolata a partire dalla data del verbale di	
consegna dei lavori.	
La Stazione Appaltante potrà usufruire dell'accordo Quadro in essere nella	
misura e quantità necessarie alle proprie esigenze senza nessun obbligo di	
esecuzione minima imposta dal Fornitore.	
Art. 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento	
Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per	
il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente	
contratto, è fissato in € xxxxxxx di cui xxxxxxxxxxx per oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso oltre iva come per legge.	
Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario pari al xx,xx% dovrà	
essere applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari dell'EPU posto base di	
gara.	
Pagina 9 di 18	

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno	
contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.	
La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al	
momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di	
risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili	
ad insindacabile giudizio della Committente.	
Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.	
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con	
acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con	
apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR	
29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.	
I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la	
durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di	
legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.	
Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà	
sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i	
termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento	
all'impresa per l'emissione della relativa fattura.	
Revisione dei prezzi	
Come disciplinato le revisioni prezzi sono stabilite ai sensi dell'articolo 60 e	
dell'articolo 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.	
In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023,	
le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione,	
saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali	
variazioni:	

Pagina 10 di 18

- non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o	
dell'accordo quadro;	
- siano causate da particolari condizioni di natura oggettiva che determinino	
una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore	
al 5% dell'importo complessivo;	
In tali casi la Stazione Appaltante potrà procedere a compensazione, in	
aumento o in diminuzione, comunque in misura pari all'80 per cento della	
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra,	
si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e	
pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023.	
Art. 5 – Garanzia definitiva e polizza assicurativa	
L'impresa come da ns prot n. xxxx del xxxxx ha presentato Fideiussione	
assicurativa n. xxxxxxxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxx, Agenzia di	
xxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.	
La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse	
dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € xxxxxxxxxx	
corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La	
Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al	
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla	
decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in	
solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione dei lavori.	

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità	
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei	
lavori. Tale polizza n. xxxxxxxxxx stipulata con xxxxxxxxxxxxx, Agenzia	
di xxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di €	
500.000,00 (R.C.TR.C.OR.C.I.) sezione B.	
L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione nella forma c.d.	
"CONTRACTORS ALL RISK" (C.A.R.). Tale polizza n.xxxxxxxxxx agli atti	
della Stazione appaltante per un importo di € xxxxxxxxx	
Art. 6 – Subappalto	
Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che	
intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso	
disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119	
del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio	
le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo	
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del	
contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale	
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente	
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti	
ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le	
disposizioni di cui all'art 119.	
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei	
confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di	
subappalto.	

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei	
contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al	
successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI	
CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.	
Art. 7 – Obblighi Appaltatore	
L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed	
economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della	
 vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica,	
riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o	
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e	
 formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o	
dal DL.	
L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e	
previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
Art. 8 - Penali	
Pagina 13 di 18	

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda. 2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto		
prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda. 2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,		
prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda. 2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,		
prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda. 2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,		
previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda. 2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilimente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori	
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità	
il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	previste dal relativo allegato 18 del CSA a cui si rimanda.	
Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica	
Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Appaltante a causa dei ritardi.	
Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,		
Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore	
assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la	
giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con	
impartite dalla Committente. Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci)	
Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni	
la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	impartite dalla Committente.	
Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto,	
giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.	
l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il	
circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora	
verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle	
testimoni che sottoscriveranno il verbale. Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo	
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due	
della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	testimoni che sottoscriveranno il verbale.	
	 Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto	
le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto	della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	
	le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto	
parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le	parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le	
Pagina 14 di 18	Dagina 14 di 19	

nuoccuimiani data, agni gual valta ll'Annaltatava non vi abbia nuovuvaduta	
prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto,	
nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la	
Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r	
all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in	
cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a	
cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati	
all'Appaltatore.	
Art. 10 - Risoluzione automatica del contratto	
Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai	
sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:	
1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e	
sicurezza sui luoghi di lavoro;	
2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o	
relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione	
con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di	
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;	
3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni	
contrattuali;	
4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno	
o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle	
procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti	
Pubblici;	
5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle	
condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Pagina 15 di 18

attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla	
pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni	
oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività,	
qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze	
previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente	
o società da essa controllate;	
10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza	
l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o	
variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi,	
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel	
contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di	
efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari;	
16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati	
tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o	
subappaltatore;	

17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e	
nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività,	
tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate	
all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di	
adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di	
gestione.	
24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni	
tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale	
della stazione appaltante.	
25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in	
giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati	
corruttivi previsti dal codice penale.	
In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai	
 sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa	
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r,	
fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo,	
o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore	
comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della	
Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli	
1453 e ss. del codice civile.	
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole	
risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà	
di avvalersene in occasioni diverse.	
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le	
ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.	
In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà	
con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito	
cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di	
chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.	
Art. 11 - Recesso	
Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice	
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,	
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77	
del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in	
qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il	
pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle	
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel	

Pagina 18 di 18

caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo	
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato	
tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:	
1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla	
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla	
stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori	
o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la	
manifestazione del diritto di recesso (20gg).	
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti	
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.	
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli	
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da	
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle	
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.	
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non	
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a	
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario	
lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.	
L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una	
formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non	
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in	
consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica	
la regolarità dei servizi e delle forniture.	

ART. 12 - Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG" o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare: • all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva, ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od

omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una	
responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.	
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio	
personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta	
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice	
Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui	
al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.	
La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di	
cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico	
darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con	
effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	
del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con	
avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il	
risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.	
 Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al 	
d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e	
cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di	
applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura	
aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e	
controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità	
amministrativa degli enti.	
Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto	
del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente	
o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di	
reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e	
reaco contemplata dal DEGO 201/2001 e sue successive illoulliche e	

integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori. 2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF. Manuale costituisce sostanziale del parte integrante Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio

di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori)	
possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.	
3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in	
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0 ;	
Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in	
materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare	
le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a	
conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato	
https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF	
4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà	
risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti	
di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta,	
qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle	
obbligazioni previste dal presente articolo.	
Art. 13 - Privacy e Riservatezza	
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa	
relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente	
connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo	
le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto	
contrattuale ed agli obblighi di legge.	
Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del	
presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente	
Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url	
https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF	
Pagina 23 di 18	
rayına 23 un 10	

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia	
titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in	
materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al	
Regolamento (UE) n. 2016/679.	
Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e	
segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo	
stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia	
raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti	
che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da	
riservatezza.	
Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni	
Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea,	
elettronica o verbale) che siano:	
- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti	
l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non	
a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i	
know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le	
informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i	
progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per	
finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui	
divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione	
consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino	
e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;	

	- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero	
	che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati",	
	"confidenziali" e/o "segreti";	
	- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm.	
	(Codice della Proprietà Industriale).	
	Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che	
	siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non	
	imputabile al Fornitore.	
	Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e	
	per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino	
	Informazioni Riservate, si impegna a:	
	- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;	
	- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti	
	tra le Parti;	
-	non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare	
	Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della	
	Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario	
	per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;	
-	distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate	
	entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle	
	attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della	
	Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta	
	dell'avvenuta distruzione.	
	Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove	
	tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria	

o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora	
il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove	
legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla	
Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di	
ottenere una misura cautelare.	
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e	
rimangono di esclusiva proprietà della Società.	
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei	
comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti	
dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi	
incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri	
ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo,	
passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza,	
diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente	
articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la	
Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.	
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza	
saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia	
motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore	
periodo di 5 (cinque) anni.	
Art. 14 - Tracciabilità flussi finanziari	
L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 136/2010. L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 – Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

- 1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- 2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le

informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la 3. clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il seguestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456

c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà	
valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la	
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa	
aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge	
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.	
Art. 16 - Foro competente	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
Giudiziaria competente per territorio e materia.	
Art. 17 - Norme di Rinvio	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al	
Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si	
rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli	
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.	
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le	
prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso	
di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli	
artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.	
Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore	
Delegato (Piero Ferrari)	
Per L'Impresa xxxxxxxxx Firmato digitalmente Il Rappresentante Legale	
(xxxxxxxxx)	
Pagina 30 di 18	